



COMUNE DI PIANIGA

(PROVINCIA DI VENEZIA)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE
1	Oggetto del Regolamento
2	Gestione del servizio
3	Oggetto della tassa
4	Soggetti attivi e passivi
5	Domanda di concessione
6	Autorizzazione
7	Deposito cauzionale
8	Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri enti - Diritti di terzi
9	Revoca delle concessioni
10	Decadenza delle concessioni
11	Sospensione delle concessioni
12	Norme per la esecuzione dei lavori
13	Occupazioni abusive
14	Passi carrabili
15	Denuncia e versamento della tassa
16	Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
17	Tariffe
18	Suddivisione del territorio comunale
19	Esenzioni e riduzioni
20	Contenzioso
21	Sanzioni tributarie ed interessi
22	Rinvio ad altre disposizioni
23	Variazioni del regolamento
24	Tutela dei dati personali
25	Norme abrogate
26	Pubblicità del regolamento
27	Casi non previsti dal presente regolamento
28	Rinvio dinamico
29	Entrata in vigore

Approvato con delibera di C.C. n. 65 del 22/07/1996

Modificato con delibera di C.C. n. 7 del 23/01/2008

Modificato con delibera di C.C. n. 5 del 29/01/2009

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, così come previsto dall'art. 40, commi 1 e 2 del detto D.Lgs. nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

ART. 2
GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche può essere gestito, come previsto dal combinato disposto degli artt. 52 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, 52 e 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni:

a) in forma diretta;
b) da soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni.

2. Il consiglio comunale, con apposita deliberazione, determina la forma di gestione.

3. Nel caso in cui venga prescelta la gestione in concessione, con la stessa deliberazione consiliare è approvato il capitolato d'oneri.

ART. 3
OGGETTO DELLA TASSA

(Art. 38 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni)

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4. Sono oggetto di imposizione le occupazioni su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato di comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune o al demanio statale.

ART. 4
SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI
(Art. 39 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La tassa è dovuta al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

ART. 5
DOMANDA DI CONCESSIONE (occupazioni permanenti)

1. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

2. La domanda di concessione deve essere presentata su appositi moduli messi a disposizione dall'ufficio comunale.

3. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente.

ART. 6
AUTORIZZAZIONE (occupazioni temporanee)

1. Sono temporanee le occupazioni, di durata inferiore all'anno.

2. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche non può aver luogo senza autorizzazione del responsabile del servizio.

ART. 7
DEPOSITO CAUZIONALE

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in ripristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il responsabile del servizio può prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

ART. 8
AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI - DIRITTI DI TERZI.

1. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.

2. L'autorizzazione comunale si intende sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

ART. 9
REVOCA DELLE CONCESSIONI
(Art. 41 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507)

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'amministrazione comunale ha la facoltà di revocare la concessione.

2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.

4. La revoca è disposta dal responsabile del servizio con apposito provvedimento di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

5. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi sono eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

6. Il provvedimento di revoca è notificato nel rispetto delle norme vigenti.

7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al comune e ai terzi.

ART. 10
DECADENZA DELLE CONCESSIONI

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione o autorizzazione, o alle norme stabilite nella legge e nel presente regolamento.

2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:

a) allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;

b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della provincia, o della regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'amministrazione.

3. Per la decadenza è seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo 9.

Art. 11
SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI

1. È in facoltà del comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero sia permanente, nel qual caso si rende applicabile il disposto del 3° comma del precedente articolo 9.

2. Gli occupanti sono obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, nè il concessionario, in caso di gestione in concessione, può sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.

3. Parimenti non può, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il comune disponga in applicazione del presente regolamento.

ART. 12
NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:

- a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
- b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del comune o da altre autorità;
- c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal comune o da altre autorità;
- d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del comune o di terzi;
- e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.

2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

3. È vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

ART. 13
OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

2. Per la loro cessazione il comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice civile.

ART. 14
PASSI CARRABILI

1. In questo comune, in applicazione del disposto di cui all'art. 3, comma 63, lettera a) della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applica la tassa sui passi carrabili, attribuendo, comunque, alla non applicazione, effetto retroattivo.

ART. 15
DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

(Art. 50 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni)

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui al precedente art. 5 devono presentare al comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.

3. Alle occupazioni di sottosuolo e soprassuolo di cui all'art. 46 D.Lgs. n. 507/1993, si applica la disciplina di cui all'art. 63, commi 2, lettera f), e 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune.

5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la

compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi entro 90 (novanta) giorni dalla fine delle occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, direttamente mediante versamento al Comune o se in concessione al concessionario.

6. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti in € 1,00 (uno/00) , gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi.

ART. 16 ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

1. Il comune, nei termini previsti dall'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso sono indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione dell'occupazione, l'importo della tassa o della maggiore tassa accertata, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione della tassa, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

4. La riscossione coattiva è effettuata tramite il concessionario del servizio nazionale della riscossione, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 26 marzo 1999, n. 46 e con le modalità previste dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.

5. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il comune provvede entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora nella misura di cui al successivo art. 21, commi 2 e 3.

ART. 17 TARIFFE

1. Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta, al comune o al concessionario che vi subentra, una tassa nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, con la maggiorazione e le riduzioni previste dal richiamato decreto legislativo.

2. Ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni, per le occupazioni relative a periodi non inferiori a 15 giorni è concessa una riduzione della tariffa del 50% (cinquanta per cento).

3. La determinazione della misura di tassazione per ogni ora di occupazione è effettuata, in via generale, ripartendo nelle 24 ore giornaliere la tariffa corrispondente ad ogni singola categoria.

4. Oltre alle riduzioni ed alle maggiorazioni previste in misura fissa dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, sono stabilite le seguenti maggiorazioni e riduzioni:

a) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (artt. 44, c. 1, lett. c) e 45, c. 2, lett. c) e successive modificazioni): riduzione del 30% (trenta per cento);

b) occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (art. 45, c. 6): riduzione/maggiorazione del 30 % (trenta per cento);

c) occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (art. 45, c. 6-bis): riduzione del 50% (cinquanta per cento).

5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti (art. 42, c. 5, primo periodo e successive modificazioni), vengono calcolate in ragione del 10% (dieci per cento);

6. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa è determinata forfettariamente con le modalità e nei limiti fissati dall'art. 63, commi 2, lettera f) e 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 18 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

(Art. 42, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni)

Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente articolo 4 sono state classificate in n. 3 (tre) categorie, con delibera di consiglio comunale n. 34 del 29/04/1994.

ART. 19 ESENZIONI E RIDUZIONI

(Art. 49 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73 (già art. 87), comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) sono altresì esenti, indipendentemente dalla durata, le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative a carattere politico, qualora l'area occupata non ecceda dieci metri quadrati.

h) le occupazioni di durata non superiore a 24 ore, ad esclusione delle aree su cui si effettuino eventualmente attività di vendita o somministrazione di cibi e bevande, effettuate per scopi religiosi, politici, culturali o sportivi da soggetti che non perseguono finalità di lucro.

3. Questo comune, ai sensi dell'art. 3, comma 63, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si avvale della facoltà di esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate.

ART. 20 CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione tributaria provinciale, territorialmente competente, con le modalità previste dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

ART. 21 SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

(Art. 53 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni)

1. Per l'omessa o infedele denuncia o dichiarazione trova applicazione la sanzione nei limiti minimi e massimi stabiliti dall'art. 53 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 e con i criteri dettati dagli artt. 2, 7 e 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

2. Sugli importi dovuti per il Tributo, non versati o versati in ritardo, gli interessi sono applicati, in relazione al disposto dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in ragione annua, pari al tasso di interesse legale vigente nel tempo. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3 Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

4. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto o a saldo della tassa risultante dalla denuncia o comunicazione o dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa nella misura prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

5. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

6. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti in € 1,00 (uno/00), gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.

7. Il limite di esenzione di cui al comma 6 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

8. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unità euro.

ART. 22
RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, alle speciali norme legislative vigenti in materia nonché al regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.

ART. 23
VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge.

ART. 24
TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

ART. 25
NORME ABROGATE

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 26
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 27
CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) lo statuto comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d) gli usi e consuetudini locali.

ART. 28
RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 29
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2009.